



Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE PENALE DI RIMINI
23 aprile 2013, n. 1273

Obblighi del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Reato di fuga - Elemento soggettivo.

Le due condotte punite dall'art. 189. commi 6 e 7, C.d.S., hanno carattere doloso: occorre che l'imputato sia consapevole - "in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento" - di non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in presenza di un danno alle persone e di non aver ottemperato "all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite". (Nel caso di specie è stato escluso che l'incidente, riconducibile alla condotta dell'imputato, avesse provocato il ferimento di persone e che queste avessero bisogno di assistenza). (Tribunale Penale Rimini, 23 aprile 2013, n. 01273) - [RIV-0613P649] Artt. 186, 189 cs.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L. S. era citato a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 189 commi 6 e 7 del codice della strada e del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) dello stesso testo normativo, commessi in Rimini il 24 aprile 2009, con decreto in data 4 giugno 2010.

All'udienza del 24 novembre 2010 era dichiarata la contumacia dell'imputato ed erano ammessi i mezzi di prova; il successivo 21 settembre 2011 erano esaminati i testi U. M. e O. G., sull'accordo delle parti erano acquisite le sommarie informazioni testimoniali rese da C. S. e S. O.. All'udienza del 18 aprile 2012 era revocata la dichiarazione di contumacia dell'imputato e si procedeva all'esame del teste O. e all'esame dello stesso S., quindi erano acquisite la relazione dello stesso dott., O. e alcune fotografie prodotte dalla difesa, quindi le parti discutevano il processo (la difesa produceva memoria difensiva) e formulavano le rispettive conclusioni e il giudice, in assenza di repliche e all'esito della camera di consiglio, in data 28 maggio 2012 pronunciava il dispositivo della presente sentenza.

Il teste U. ha riferito la dinamica del sinistro accaduto il 24 aprile 2009 nei pressi di una rotatoria a Rivabella di Rimini: egli si trovava a bordo della sua automobile in fila per accedere alla rotatoria quando era giunta dalla sua sinistra una Toyota Yaris (di colore grigio chiaro, come si vede nella foto prodotta dal difensore dell'imputato) che era già entrata nella rotatoria, ma il cui conducente aveva perso il controllo del mezzo: quest'ultima autovettura, pertanto, urtava quella di U. sul lato guida e il suo conducente non arrestava il veicolo, ma proseguiva, allontanandosi.

La dinamica del sinistro è stata confermata dallo stesso S. e anche da due persone che si trovavano con la loro auto dietro a quella di S., O. e S..

Questi ultimi hanno dichiarato anche che l'autovettura Toyota li precedeva già prima di entrare nella rotatoria e il conducente aveva tenuto un'andatura poco prudente, in quanto ora si avvicinava troppo alle auto che lo precedevano ora effettuava bruschi spostamenti laterali sulla corsia di marcia. Essi avevano visto che il conducente non si era fermato dopo l'urto con l'altra



automobile e quindi lo avevano seguito: potevano così vedere che il conducente, uscito dalla rotatoria, aveva imboccato una strada laterale e si era fermato per constatare l'entità dei danni subiti dalla sua automobile.

A questo punto C. aveva affiancato con la sua auto quella del fuggitivo ed aveva rappresentato a questi che rischiava di essere incriminato per omissione di soccorso.

Il conducente della Yaris, poi identificato in S. L., aveva detto loro che sarebbe tornato indietro ed aveva quindi iniziato la manovra necessaria, ma poi successivamente aveva preso la direzione opposta a quella della rotatoria.

Nel frattempo O. e S. avevano preso il numero di targa dell'auto investitrice ed avevano dato il relativo appunto ad U., rimasto sul luogo dell'incidente.

Con il numero di targa gli agenti della Polizia Municipale, intervenuti intorno alle ore 17.50, riuscivano a risalire al proprietario dell'auto e quindi si recavano a casa di S. e qui lo sottoponevano al controllo con etilometro, in quanto riscontravano elementi sintomatici della assunzione da parte sua di sostanze alcoliche: la prima prova era eseguita alle ore 18.32 e dava il risultato di un tasso alcolico di gr/l 2,84 e la seconda prova era eseguita alle ore 18.43 e dava come risultato un tasso alcolico di gr/l 2,98 (cfr. documenti in atti). Nel corso del suo esame S. ha riferito che effettivamente egli era alla guida dell'autovettura che si era scontrata con quella di U.: l'imputato ha dichiarato che non si sentiva bene durante la guida e che per questa ragione aveva avuto l'incidente; ha anche detto di aver deciso in un secondo momento di non ritornare sul luogo del sinistro, preso da un attacco di panico, in quanto l'automobilista che lo aveva seguito lo aveva accusato di stare scappando.

Inoltre S. ha ammesso di aver assunto sostanze alcoliche una volta ritornato in casa e di aver dichiarato agli agenti della Polizia Municipale, che erano a casa sua, di aver commesso una stupidaggine, per aver bevuto.

Lo stesso agente O., nel riferire quanto dichiarato dall'imputato in casa, ha detto che S. non aveva detto specificamente se avesse bevuto sostanze alcoliche prima dell'incidente o dopo di esso, in casa sua.

Così brevemente riassunto il fatto, ritiene il giudice che non sia stata raggiunta la prova circa la sussistenza del reato di cui al capo a), vale a dire di guida in stato di ebbrezza.

Il test con l'etilometro, infatti, è avvenuto a distanza di un'ora o più dall'incidente ed è stato eseguito presso l'abitazione di S., nella quale gli agenti della Polizia Municipale sono giunti pochi minuti prima di sottoporre l'uomo all'alcoltest (il teste O. ha detto di essere giunto in Via Giovenale intorno alle ore 18.20).

Dalle considerazioni svolte dal consulente dott. C. è emerso - e l'affermazione è condivisibile - che l'assunzione di sostanza alcolica da parte di S. era avvenuta verosimilmente non prima dell'incidente: ciò si desume dal fatto che i due test alcolemici presentano valori crescenti e non



decrementi e l'assorbimento dell'alcol nel sangue, ha riferito il medico, avviene entro un'ora dall'assunzione.

I riscontri temporali, pertanto, non consentono di escludere che al momento della guida S. non fosse in stato di ebbrezza. Del resto la versione dell'imputato a proposito del suo stato di depressione è confortata dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa: ciò lascia intendere che non può essere considerata esclusivamente di comodo la tesi dell'imputato e cioè che egli fosse in stato confusionale per effetto della sua condizione ansioso-depressiva e che poi abbia assunto alcol in casa per vincere l'attacco di panico dal quale era stato assalito, dopo l'incidente.

Quanto ai reati di cui ai capi b) e c), i dati relativi all'incidente sono tali per cui non può dirsi raggiunta con certezza la prova della consapevolezza in capo a S. delle due condotte di reato ascrittegli.

Le due condotte punite dall'art. 189 comma 6 e comma 7 del Codice della strada, infatti, hanno carattere doloso ed occorre che l'imputato sia consapevole - "in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento" (questa l'espressione piuttosto infelice del comma 1 dell'art. 189) - di non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in presenza di un danno alle persone e di non aver ottemperato "all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite". Nel caso di specie, le fotografie prodotte dalla difesa rivelano che l'automobile di U. è stata sì danneggiata nell'urto cagionato da S., ma le ammaccature della carrozzeria non sono rivelatrici di un urto particolarmente violento; al contrario, è piuttosto evidente che l'urto è avvenuto con l'auto di S. che è scorsa di fianco rispetto a quella di U..

S. non ha riportato alcun pregiudizio alla sua integrità fisica e l'autovettura di U. è stata condotta, anche se lentamente per quanto riferito dallo stesso testimone, in carrozzeria, senza bisogno del carroattrezzi.

U., poi, ha detto di essere sceso immediatamente dalla sua autovettura e che a lui e sua moglie era stato "consigliato" di andare in ospedale per effettuare controlli.

I referti del pronto soccorso, del resto, prodotti il 24 novembre 2010, non evidenziano segni esteriori di lesioni e le stesse prognosi di guarigione sono molto contenute (rispettivamente 10 giorni e 5 giorni); inoltre, nel referto l'esame obiettivo dei pazienti A. C. e U. D. non evidenzia in capo ad entrambi alcuna contusione: la contusione attribuita alla A. C., infatti, è riportata solo come notizia anamnestica, ma non è confermata nell'esame obiettivo di questa paziente.

È quindi da escludere che nel caso di specie l'incidente riconducibile alla condotta di guida di S. abbia provocato il ferimento di persone, che avessero bisogno di assistenza.

Anche che vi siano stati danni alle persone è emerso in seguito all'accesso al pronto soccorso, nel quale, circostanza non trascurabile, i tre occupanti dell'automobile investita sono andati a qualche ora di distanza dal fatto e con mezzi privati (non condottivi da mezzi di soccorso, non intervenuti neppure sul posto del sinistro).



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 4 -

Gli elementi descritti inducono pertanto a ritenere che l'imputato abbia potuto verosimilmente e in buona fede credere che dall'incidente stradale, che aveva provocato, non fossero scaturite conseguenze lesive per gli occupanti dell'altra automobile e che quindi egli non sia tornato sul luogo del sinistro, dopo essersi fermato poche centinaia di metri oltre, preso da attacco di panico, come da lui stesso riferito, per il fatto che gli veniva attribuita una condotta fortemente negativa, quella di essere scappato, che, viceversa, egli reputava di non aver tenuto, proprio per la modestia dell'incidente causato.

Per i capi b) e c) deve, conseguentemente, essere pronunciata sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

Va conseguentemente disposta la restituzione di quanto in sequestro all'imputato.

Giorni novanta ex art. 544 comma 3 c.p.p. per il deposito della motivazione. (*Omissis*) **[RIV-0613P649] Artt. 186, 189 cs**